

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo II - Dei contratti in generale

Art. 1377 Trasferimento di una massa di cose

Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'[articolo precedente](#), ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.